

DOTTRINA

Enrico Basile

Recenti riforme penal-tributarie e responsabilità degli enti. Controverse ricadute di una svolta politico-criminale..... III, 1

Un duplice intervento del legislatore ha ampliato la portata del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari. Le novità normative presentano numerosi profili problematici (soprattutto sul piano sanzionatorio), nonostante risultino nel complesso plausibili dal punto di vista politico-criminale.

A twofold intervention by the lawmaker extended the scope of Legislative Decree no. 231/2001 to tax criminal offences. The new pieces of legislation are highly problematic (especially about sanctions), notwithstanding their overall plausibility from a criminal policy point of view.

Angelo Contrino

Il “metodo comparativo” quale strumento evolutivo del diritto dei trattati fiscali: note a margine del volume “*Current Tax Issues*” edito da IBFD per i cinquant’anni dell’*International Tax Group* V, 1

Attraverso l’analitico vaglio dei saggi contenuti nel volume “*Current Tax Treaty Issues*”, che celebra i cinquant’anni dell’*International Tax Group*, si evidenzia l’importanza del “metodo comparativo” nella disamina dei Trattati fiscali, introdotto e utilizzato dall’ITG, ai fini dell’evoluzione del diritto internazionale tributario. Esso permette di disvelare – in ragione dei diversi tessuti ordinamentali in cui le regole internazionali si trovano a operare – le effettive criticità teorico-applicative delle convenzioni fiscali, ma anche di individuare le soluzioni più efficienti per migliorarne il funzionamento, suggerendo agli attori internazionali (in primo luogo, gli Stati) criteri interpretativi corretti, evoluzioni delle prassi applicative e, ove necessario, modifiche del testo. E consente anche di verificare il grado di vincolatività che esercita sui singoli Stati il diritto internazionale tributario e se siano realmente configurabili in materia fiscale principi consuetudinari o generalmente riconosciuti dalle nazioni civili.

This article analyses the contributions published in the volume “Current Tax Treaty Issues. 50th anniversary of the International Tax Group” and addresses the pivotal importance of the “comparative approach” – introduced and implemented by the ITG – for the shaping and the evolution of the international tax regime. Indeed, by taking into consideration the different background of each domestic system, this method provides for a better understanding of the most important issues in tax treaty law and enables international players (especially States) to detect more efficient solutions in order to improve the application of bilateral tax treaties. Moreover, the “comparative approach” is also relevant in order

to assess the normative convergence of the international tax regime and the existence – or, in any case, the acceptance among States – of customary principles of international tax law.

Marco Di Siena

Il concorso nell'illecito fiscale della persona giuridica. La fine *ragionevole* di un equivoco ed uno spunto per il futuro? (nota a Cass. n. 9449 del 2020) II, 35

La Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui non è possibile il concorso di una persona fisica nella violazione del contribuente persona giuridica. Tale esclusione è fondata sull'art. 7 del D.L. 269/2003 in forza del quale le sanzioni amministrative tributarie devono essere riferite esclusivamente alla persona giuridica (in conformità con lo scopo, desumibile dal menzionato Decreto Legge, di eliminare lo schema personalistico previsto dal precedente regime fiscale).

The Supreme Court states the principle according to which it is not possible the participation of an individual in the administrative violation referred to a legal person. This exclusion is grounded on the basis of art. 7 of Law Decree no. 269/2003 expressing the lawmaker's will pursuant to which the fiscal administrative sanctions must be referred to the legal person only (in line with the aim, arising from the above mentioned Law Decree, to eliminate the individual scheme provided by the precedent fiscal regime).

Alberto Gatto e Davide Attilio Rossetti

Subholding pura e beneficiario effettivo di interessi alla luce della direttiva 2003/49: un binomio possibile (nota a Cass. n. 14756 del 2020)..... IV, 16

Con la sentenza n. 14756/2020 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che una *subholding* pura interposta in un flusso di interessi non deve essere necessariamente considerata una società *conduit*, con conseguente impossibilità di beneficiare del regime agevolativo di esenzione da ritenuta previsto dalla direttiva 2003/49. Il riconoscimento della qualifica di beneficiario effettivo consegue al soddisfacimento delle seguenti condizioni: (i) effettiva esistenza e svolgimento di un'effettiva attività economica; (ii) libera disponibilità degli interessi percepiti; e (iii) presenza di valide ragioni extrafiscali che giustifichino la sua interposizione.

With the decision no. 14756/2020 the Court of Cassation recognised that a financial subholding company interposed in a flow of interest must not necessarily be considered a conduit company, with the consequent impossibility of benefiting from the withholding tax exemption regime provided for by Directive 2003/49. The recognition of the beneficial ownership follows from the fulfilment of the following conditions: (i) effective existence and performance of an effective economic activity; (ii) free availability of the interest perceived; and (iii) presence of valid reasons, different from fiscal ones, justifying its interposition.

Giovanni Girelli

La ruralità dei fabbricati strumentali all'esercizio dell'impresa agricola (nota a Cass. n. 33927 del 2019)

II, 8

L'analisi compiuta dalla Suprema Corte appare solo in parte condivisibile in quanto le conclusioni espresse non trovano aderenza alla normativa di settore. L'interpretazione offerta dal giudice di vertice conduce ad un'ingiustificata limitazione del novero delle attività agricole ai fini catastali e, quindi, dei casi in cui il cespite strumentale possa essere considerato rurale, oltre a determinare un'eccessiva dinamicità della qualifica della ruralità attribuita al fabbricato. Infatti la Corte di Cassazione non collega detta qualifica solamente alle caratteristiche oggettive dell'immobile e all'attività dell'impresa agricola cui è destinato, ma ritiene rilevanti anche parametri reddituali non durevoli nel tempo e ragionevolmente soggetti a continuo mutamento, che, dunque, risultano di difficile ausilio ai fini dell'accertamento catastale. Quest'ultimo, infatti, si distingue ontologicamente sia per essere strettamente legato alle caratteristiche dell'immobile, sia per la sua stabilità temporale.

The analysis carried out by the Supreme Court appears to be only partly acceptable because the conclusions expressed do not comply with the specific regulation. The interpretation of the Supreme Court entails an unnecessary limitation of the category of the rural activities for cadastral purposes, and so a limitation of the cases when the building may be deemed rural, besides the fact that it determines an excessive dynamism in the qualification of rurality given to the building. In fact, the Court of Cassation does not connect this qualification just to the objective features of the property and to the activity of the farming enterprise for which it is intended, but it also considers parameters linked to the relevant income which is not durable over time and is reasonably subject to continuous changes. Such parameters, therefore, are difficult to be assessed for the cadastre. This, in fact, stands out both for being strictly linked to the features of the building and for its temporal stability.

Gabriele Giusti

La fiscalità delle dimore storiche private: proposte di riforma per far fronte alla crisi *post* COVID-19

I, 9

Il presente saggio analizza la tassazione delle dimore storiche vincolate ai sensi degli artt. 10 ss. del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), prendendo atto della significativa contrazione che, negli ultimi anni, ha caratterizzato il sistema di benefici fiscali in passato previsto per i proprietari di immobili vincolati. In questa prospettiva, prendendo spunto da alcune misure da ultimo introdotte per favorire il rilancio dell'economia a seguito della crisi *post* COVID-19, si propongono alcuni interventi che, attraverso la leva fiscale, incentivino la valorizzazione, anche in senso economico, degli immobili vincolati, onde evitarne l'abbandono e la dispersione.

The present essay analyses the current tax treatment of the historical houses, which are subject to the constraints provided by the articles 10 ss. of Legislative Decree n. 42/2004 (Cultural Heritage Code), and whose fiscal benefits, in recent years, have been heavily reduced. Therefore, taking as example the recent measures provided to face the crisis due to the spread of the COVID-19, the paper proposes to grant further tax benefits to the owners of historical houses, allowing, in order to prevent decay, an (even economic) exploitation.

Andrea Manzitti

Considerazioni sull'imposizione patrimoniale..... I, 55

Le varie forme di imposizione patrimoniale esistenti in Italia sono scarsamente coordinate e inique. Si avverte l'esigenza di procedere ad una completa revisione di questo comparto impositivo. L'articolo propone l'introduzione di una imposta patrimoniale personale e moderatamente progressiva in sostituzione di tutte quelle esistenti. In questa difficile fase congiunturale, un aumento ragionato dell'imposizione sul patrimonio consentirebbe di ridurre la crescente diseguaglianza nella distribuzione delle ricchezze aiutando il riequilibrio del bilancio dello Stato nel modo meno dannoso per la crescita economica.

Italy has several forms of taxes on wealth. These are uncoordinated and unfair. A complete reform of this area of taxation is needed. This article proposes the introduction of a moderately progressive personal wealth tax in substitution of all existing wealth taxes. In the current difficult fiscal conjuncture, a reasoned increase of wealth taxation would allow the reduction of the inequalities in the distribution of wealth as well as the rebalancing of the public budget, with the least possible impact on economic growth.

Ludovico Nicotina

Criticità in merito alle tutele esercitabili dal notaio e dalle parti contraenti nel contesto dell'applicazione dell'imposta principale di registro I, 97

La responsabilità notarile in ordine al versamento dell'imposta principale di registro suscita diversi interrogativi non solo con riferimento alla sua natura giuridica ed ai suoi limiti oggettivi, ma anche riguardo alle tutele esercitabili. Dubbi che, in massima parte, discendono dalla stessa difficoltà d'inquadramento della predetta responsabilità e sono alimentati da una giurisprudenza incerta e ondivaga, anche quando si è relativamente consolidata. Ad oggi, dunque, non appare agevole inquadrare con precisione la natura dell'istituto in questione e delinearne le conseguenze, in ordine alle tutele esercitabili dal notaio e dai soggetti passivi dell'imposta di registro.

The juridical nature of notarial fiscal responsibility is not the only problem concerns the payment of the register tax. Several questions raises regard to the legal actions and the subjects which are entitled to act them. Doubts that, for the most part, derive from the same difficulty in framing the aforementioned responsibility and are fueled by uncertain and wavering jurisprudence, even when it is relatively consolidated. Therefore, to the present day, it does not appear easy to accurately figure not only the nature of that responsibility but also its consequences, with regard to the actions that can be acted by the notary and by the taxable persons of the register tax.

Ernesto Maria Ruffini

La cessione frazionata d'azienda e l'articolo 20 del Testo Unico dell'imposta di registro in tema di interpretazione degli atti: gli interventi del legislatore e l'interpretazione della norma da parte della Cassazione e della Corte Costituzionale..... I, 1

La controversa vicenda dell'ambito applicativo dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, anche in seguito alle modifiche al testo operate dal legislatore in occasione delle Leggi di Bilancio 2018 e 2019 non appare del tutto risolta, nonostante l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 del 2020. La Consulta, infatti, dovrà di nuovo esprimersi dopo l'accoglimento di ulteriori profili da parte della giurisprudenza di merito.

The controversial matter of the application of art. 20 of the d.P.R. n. 131/1986, even following the amendments to the text made by the legislator on the occasion of the 2018 and 2019 Budget Laws, it does not appear fully resolved, despite the intervention of the Constitutional Court with sentence no. 158 of 2020. The Court, infact, will have to rule again given the acceptance of a further controversial aspect by the jurisprudence of merit.